

**COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO**  
PROVINCIA DI MACERATA

**COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

-----  
DELIBERAZIONE NUMERO 14 DEL 31-03-21  
-----

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE PER APPLICAZIONE RIDUZIONI COSTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E GPL USATI COME COMBUSTIBILE ( Art. 8, c. 10 - L. 23.12.98 n. 448 e s.m.i.) - INTEGRAZIONE PROPRIA DELIBERAZIONE N. 31 DEL 26/07/2010.

-----  
L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 21:30, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 D.L. 18/2020, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

BROGLIA VANDA	Presente	ANTOGNOZZI ROLANDO	Presente in videoconferenza
COMPAGNONI MONIA	Presente in videoconferenza	BERARDUCCI GIANNI	Presente in videoconferenza
CECCHETTI MARCO	Presente in videoconferenza	COCCIA FRANCESCO	Presente in videoconferenza
QUINTILI DIEGO	Presente in videoconferenza	SACCHI PIETRO	Assente
MOSCONI ERALDO	Presente in videoconferenza	BERDINI GIACOMO	Presente in videoconferenza
SPOSETTI FIORELLA	Presente in videoconferenza		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[ 11 ] Assenti n.[ 1] Presenti n.[ 10]  
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario  
Sig. D.SSA MARISA CARDINALI  
Assume la presidenza il Sig. BROGLIA VANDA  
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

BERARDUCCI GIANNI  
CECCHETTI MARCO  
BERDINI GIACOMO

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Sentito il Sindaco Presidente che illustra l'argomento in oggetto;

Costatato l'esito della votazione, espressa in modalità telematica, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020:  
con voti favorevoli unanimi, resi in modo palese per appello nominale;

### **D E L I B E R A**

Il documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di prendere atto che l'intero territorio del Comune di Sant'Angelo in Pontano è posto in zona climatica "E" ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
2. Di confermare il punto n. 6) della propria deliberazione n. 31 del 26.07.2010, con cui si stabiliva quanto segue:  
"Di stabilire che le vie e contrade facenti parte delle zone non metanizzate del Comune di Sant'Angelo in Pontano ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, si intendono quelle zone in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 60 m nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas";
3. Di precisare che sono considerate aree non metanizzate anche quelle in cui, per motivi tecnici o per configurazione orografica sfavorevole, la distanza tra il punto di prelievo dalla linea principale certificato dall'Ente Gestore della rete del gas-metano ed il punto possibile di allaccio dell'immobile sia maggiore di 60 metri;
4. Di precisare che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, sul sito del Comune di Sant'Angelo in Pontano o direttamente presso l'Ufficio tecnico comunale, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;
5. Di prendere atto delle zone da ultimo metanizzate (tratto di via Pianello e PIP2 in località Passo), come da planimetria allegata;
6. Di demandare al responsabile dell'ufficio tecnico comunale l'aggiornamento dell'elenco delle vie non metanizzate o parzialmente non metanizzate ricadenti nella porzione di territorio fuori dal

centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, sulla base della planimetria allegata al presente atto;

7. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999;
8. Di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto, nonché per favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 150 del 7 giugno 2000, i seguenti strumenti: pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Angelo in Pontano e sul sito Internet del Comune.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di provvedere;

Costatato l'esito della votazione, espressa in modalità telematica, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020:  
con voti favorevoli unanimi, resi in modo palese per appello nominale;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (allegato A);  
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. c);  
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ( art. 12 comma 4);  
Legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39;  
D.L. 30 settembre 2000 n. 268, artt. 4 e 5;  
Legge 23 novembre 2000 n. 354, art. 4 comma 2;  
Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 27;  
Legge 28 dicembre 2001 n. 448, art.13;  
Legge 30 dicembre 2020, n. 178

### B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

✓ Premesso che:

"La legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;

Tale disposizione e' stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

L'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

Il Comune di Sant'Angelo in Pontano, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade nella zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale con diverse successive deliberazioni e, da ultimo, con atto n. 31 del 26/07/2010 aveva stabilito le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999.

Considerato che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2020), nulla ha previsto in ordine alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili, rendendo di fatto applicabile il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 come modificato dall'art. 12 della L. 488/99, alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come " .... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui, insistono case sparse";

Considerato che tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane (nei riguardi dell'anno 2010) nota del 31 dicembre 2009 prot. n. 178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1

*gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.*

Considerato che l'art. 13, comma 2 della legge 28.12.2001, n. 448, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

Considerato che con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che *"i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso".* Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire *"da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate";*

Considerato che con successiva nota prot. n. 41017 del 12.04.2010, l'Agenzia delle Dogane, precisava che *"l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consigliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate";*

Considerato, inoltre, che per beneficiare delle agevolazioni in parola, in base alla determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12.04.2010, il consumatore finale, nei casi dubbi, può presentare al fornitore apposita dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti che l'impianto di riscaldamento per cui usa gasolio o gpl si trova in area non metanizzata del Comune di zona climatica E, posta al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, conformemente ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale;

Vista la lettera del 31 maggio 2012, con cui le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione alla Commissione europea a continuare ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento, mediante l'estensione della prassi seguita ai sensi della decisione 2008/318/CE in alcune zone;

Vista la decisione 2019/814/UE del Consiglio del 17.5.2019 che autorizza l'Italia ad applicare l'agevolazione dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024;

Vista la nota 33442 del 10.06.2019 dell'Agenzia delle Dogane con la quale si è reso noto che con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 133 del 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a proseguire l'applicazione dell'agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 31 del 26.07.2010, con la quale al punto 6) si stabiliva quanto segue:

*"Di stabilire che le vie e contrade facenti parte delle zone non metanizzate del Comune di Sant'Angelo in Pontano ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, si intendono quelle zone in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 60 m nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas";*

Considerato che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha effettuato un approfondimento dei criteri di individuazione adottati con precedente Deliberazione di Consiglio n. 31 del 26.07.2010, ravvisando l'opportunità di adeguate precisazioni;

Ritenuto, pertanto, dover precisare che sono considerate aree non metanizzate anche quelle in cui, per motivi tecnici o per configurazione oreografica sfavorevole, la distanza tra il punto di prelievo dalla linea principale certificato dall'Ente Gestore della rete del gas-metano ed il punto possibile di allaccio dell'immobile sia maggiore di 60 metri;

Ritenuto, inoltre, dover precisare che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, sul sito del Comune di Sant'Angelo in Pontano o direttamente presso l'Ufficio tecnico comunale, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;

Ritenuto, altresì, dover provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle vie non metanizzate o parzialmente non metanizzate ricadenti nella porzione di territorio fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, sulla base della planimetria allegata al presente atto;

Si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la presente proposta di deliberazione;

#### **C) PROPOSTA**

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di prendere atto che l'intero territorio del Comune di Sant'Angelo in Pontano è posto in zona climatica "E" ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- 3) Di confermare il punto n. 6) della propria deliberazione n. 31 del 26.07.2010, con cui si stabiliva quanto segue:
- 4) *"Di stabilire che le vie e contrade facenti parte delle zone non metanizzate del Comune di Sant'Angelo in Pontano ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, si intendono quelle zone in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 60 m nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas";*
- 5) Di precisare che sono considerate aree non metanizzate anche quelle in cui, per motivi tecnici o per configurazione oreografica sfavorevole, la distanza tra il punto di prelievo dalla linea principale certificato dall'Ente Gestore della rete del gas-metano

ed il punto possibile di allaccio dell'immobile sia maggiore di 60 metri;

- 6) Di precisare che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, sul sito del Comune di Sant'Angelo in Pontano o direttamente presso l'Ufficio tecnico comunale, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;
- 7) Di prendere atto delle zone da ultimo metanizzate (tratto di via Pianello e PIP2 in località Passo), come da planimetria allegata;
- 8) Di demandare al responsabile dell'ufficio tecnico comunale l'aggiornamento dell'elenco delle vie non metanizzate o parzialmente non metanizzate ricadenti nella porzione di territorio fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, sulla base della planimetria allegata al presente atto;
- 9) Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999;
- 10) Di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto, nonché per favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 150 del 7 giugno 2000, i seguenti strumenti: pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Angelo in Pontano e sul sito Internet del Comune.

**INOLTRE**, considerata l'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000. Il sottoscritto attesta, inoltre, che la proposta del presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Di Luca Sidozzi Fabio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BROGLIA VANDA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

---

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale  
D.SSA MARISA CARDINALI

-----

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1, del D.L.gs. N.267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.  
Dalla Residenza Municipale, li 03-05-21

Il Segretario Comunale  
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

-----

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici consecutivi: dal 03-05-21 al 18-05-021 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.L.gs.n.267/2000;

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (c.3, art.134 D.L.gs n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale  
F.to D.SSA MARISA CARDINALI